



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori GINETTI, FEDELI, ALBANO, LANZILLOTTA, BROGLIA, FORNARO, SCALIA, BERTUZZI, IDEM, SPILABOTTE, GUERRA, CIRINNÀ, SOLLO, FILIPPI, CANTINI, Stefano ESPOSITO, CALEO, FASIOLO, FAVERO, PEZZOPANE, MATTESINI, VALDINOSI, CUCCA, PADUA, ASTORRE, MATURANI, CHITI, Elena FERRARA e AMATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 2016

Modifiche al codice civile e al codice di procedura penale in materia di indegnità a succedere, in particolare sulla esclusione dalla successione dell'autore di omicidio nei confronti del coniuge e femminicidio

ONOREVOLI SENATORI. – Il susseguirsi di fenomeni criminali di particolare allarme sociale che destano sconcerto diffuso quali i reati di violenza nei confronti delle donne, nonché, come riportato dalla cronaca con cadenza quasi quotidiana, di omicidi del coniuge o della donna a cui si era legati da una precedente relazione affettiva, ci ricorda quanto resti ancora da fare in tema di tutela della libertà e incolumità delle donne, in particolare in materia di tutela e prevenzione della violenza e delle minacce esercitate nell'ambito familiare. Nonostante negli ultimi trenta anni siano state introdotte diverse disposizioni di legge, il numero di uccisioni e di violenze dimostrano quanto l'azione vada spostata sul fronte culturale e sociale per il superamento di stereotipi che ancorano la figura femminile ad una condizione di subordinazione e sottomissione collegata alla difficoltà di accettare, da parte dell'uomo, una condizione di pari dignità o la condizione di abbandono con il finire di una relazione.

Tra le disposizioni di legge che hanno costituito un'importante tappa in tal senso occorre menzionare la legge 15 febbraio 1996, n. 66, che oltre a modificare sostanzialmente l'entità delle pene per tali fattispecie di reato, ha disposto la collocazione dei delitti sessuali tra i delitti contro la persona e non più contro la morale pubblica.

Successivamente, con il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori» convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è stata introdotta con l'articolo 612-*bis* del codice penale la fattispecie delittuosa di «atti

persecutori», meglio nota come *stalking*. Inoltre la predetta legge ha introdotto quale ulteriore aggravante, punita con l'ergastolo, l'omicidio nei casi in cui esso è connesso: al delitto di maltrattamenti contro familiari, ad uno dei delitti contro la libertà sessuale, nei casi in cui l'omicidio sia realizzato da un soggetto che in precedenza abbia commesso atti persecutori nei confronti della stessa vittima e nei casi in cui l'omicidio è connesso alla prostituzione minorile o alla pornografia minorile.

A quanto detto si aggiunga la legge 27 giugno 2013, n. 77, con la quale il Parlamento ha ratificato la Convenzione sulla prevenzione contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, sottoscritta ad Istanbul dai membri del Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011. Tale Convenzione assume un particolare rilievo in quanto per la prima volta un documento giuridicamente vincolante, recependo il dibattito internazionale sul fenomeno della violenza contro le donne e la violenza domestica, prescrive aree di intervento per la prevenzione e l'assistenza alle vittime della violenza di genere.

Da ultimo il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, meglio noto come «legge sul femminicidio», ha introdotto, infine, nel diritto penale sostanziale e processuale una serie di misure, preventive e repressive, per combattere la violenza di genere contro le donne, pur non fornendo una specifica definizione di femminicidio. Con le nuove disposizioni il legislatore non è intervenuto direttamente sulla fattispecie di omicidio, né sulle aggravanti a questo connesse, ritenendo invece di apportare mo-

difiche ai cosiddetti «delitti spia» come quello di maltrattamenti in famiglia, minacce, atti persecutori e violenza sessuale. Con la predetta legge sono state disposte, inoltre, numerose modifiche al codice penale, tra le quali, l'aggravante per la violenza sessuale qualificata in danno di minore, la violenza sessuale nei confronti delle donne in stato di gravidanza o in presenza di minori o nei confronti di persona con cui si intratteneva una relazione affettiva; in aggiunta a quanto detto viene ampliata la sfera di applicazione delle aggravanti nei casi di *stalking* e aumentata la pena per il delitto di minacce, e, infine, è prevista l'irrevocabilità della querela. Nel corso degli ultimi anni anche il codice di procedura penale ha subito modifiche ed integrazioni quali, ad esempio, l'introduzione del gratuito patrocinio per le persone offese dal reato, l'uso delle intercettazioni telefoniche e del braccialetto elettronico in caso di atti persecutori di cui al citato articolo 612-*bis* del codice penale, l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare ai sensi dell'articolo 384-*bis* del codice di procedura penale, nonché l'arresto in flagranza di delitti di maltrattamenti in famiglia o atti persecutori e l'obbligo di notifica della revoca delle misure cautelari alla persona offesa. Tale percorso, tuttavia, rischia di rimanere incompleto in mancanza di norme che rendano coerente il sistema nella condanna per un delitto così grave e riprovevole, con un'efficace tutela dei familiari delle vittime in caso di omicidio del coniuge o femminicidio.

Come chiarito infatti dall'attuale giurisprudenza della Suprema Corte l'indegnità è una sorta di sanzione civile che opera come causa di esclusione dall'eredità solo in virtù di una sentenza costitutiva e che la relativa azione è soggetta al termine di prescrizione ordinario, decorrente dalla data di apertura della successione (in tal senso

si veda Cassazione Civile, sezione II, sentenza 5 marzo 2009, n. 5402). I soggetti legittimati alla proposizione della domanda sono tutti coloro che abbiano un interesse, anche non patrimoniale, ma la relativa azione è riservata a chi sia stato chiamato all'eredità o possa ancora accettare.

Alla luce di quanto esposto si ritiene, pertanto, necessario introdurre una normativa che sospenda dall'asse ereditario il soggetto rinviato a giudizio in attesa di condanna definitiva e disponga la dichiarazione di indegnità a succedere con la sentenza di condanna in sede penale garantendo così una più efficace tutela dei figli che potranno avere riconosciuto direttamente il diritto all'esclusione del condannato senza dover ricorrere ad un autonomo processo civile per la declaratoria di indegnità.

Il disegno di legge si compone di due articoli. L'articolo 1 modifica il codice civile con l'introduzione dell'articolo 463-*bis* che dispone la sospensione dalla successione dell'indagato per il delitto di omicidio volontario o tentato in danno del coniuge o della parte dell'unione civile. È prevista in questi casi la nomina di un curatore dell'eredità.

L'articolo 2 del disegno di legge modifica il codice di procedura penale introducendo l'articolo 533-*bis* che prevede la declaratoria di indegnità con la sentenza penale di condanna e la conseguente esclusione dalla successione. In ragione della particolare gravità del delitto di omicidio in danno del coniuge il comma 2 del medesimo articolo modifica l'articolo 444 del codice di procedura penale prevedendo l'esclusione della possibilità di avvalersi della disciplina dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, cosiddetto patteggiamento, per i soggetti condannati per il delitto di omicidio volontario o tentato in danno del coniuge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica al codice civile in materia di indegnità a succedere)

1. Dopo l'articolo 463 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 463-bis. - *(Casi di sospensione dalla successione ereditaria)*. - 1. È sospeso dalla successione il coniuge o la parte dell'unione civile, indagato per omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge o dell'altra parte dell'unione civile, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. In tali casi il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza delle parti o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità».

Art. 2.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di indegnità)

1. Dopo l'articolo 533 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 533-bis. - *(Indegnità a succedere)*. - 1. Quando pronuncia sentenza di condanna per una delle ipotesi previste dall'articolo 463-bis del codice civile, il giudice dichiara l'indegnità a succedere».

2. Al comma 1-bis dell'articolo 444 del codice di procedura penale, dopo le parole: «51, commi 3-bis e 3-quater,» sono inserite le seguenti: «le fattispecie di cui all'articolo 463-bis del codice civile».